



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 6 luglio 2020, n. 60

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022

D'iniziativa della Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti

Presentato il **6 luglio 2020**

Assegnato alla **Prima Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 6 luglio 2020, n. 60

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022

INDICE

Capo I - *Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione*

Sezione I - Disposizioni in materia di enti locali

Art. 1 - Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, relativo al personale degli enti locali

Art. 4 - Disposizioni transitorie per le comunità

Sezione II - Disposizioni in materia di organizzazione e personale

Art. 5 - Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modificazioni di disposizioni connesse

Art. 6 - Disposizioni straordinarie in materia di limite di spesa per il personale scolastico

Art. 7 - Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, relativo al superamento del precariato

Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Art. 9 - Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo alla fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale

Art. 10 - Abrogazione della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 (Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987)

Sezione III - Disposizioni in materia di istruzione e cultura

Art. 11 - Integrazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Art. 12 - Disposizioni transitorie in materia di coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia

Art. 13 - Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativo alla contabilità economico-patrimoniale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Art. 14 - (articolo stralciato ai sensi dell'art. 124, comma 3 del regolamento interno)

Art. 15 - Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), in materia di manifestazioni ed eventi

Sezione IV - Disposizioni in materia di salute e politiche sociali

Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 17 - Integrazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

Art. 18 - Integrazione dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20,

relativo all'assegno unico provinciale

Sezione V - Disposizioni in materia di edilizia abitativa e agevolata

Art. 19 - Misure per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

Art. 20 - Contributi per la costruzione della prima casa di abitazione

Art. 21 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

Sezione VI - Disposizioni in materia di contratti pubblici

Art. 22 - (articolo stralciato ai sensi dell'art. 124, comma 3 del regolamento interno)

Art. 23 - Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), in materia di contratti pubblici

Art. 24 - (articolo stralciato ai sensi dell'art. 124, comma 3 del regolamento interno)

Sezione VII - Disposizioni in materia di sviluppo economico, di artigianato, di commercio, di turismo e di agricoltura

Art. 25 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di contributi

Art. 26 - Misure per investimenti delle imprese

Art. 27 - Contributi in favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione estiva 2020

Art. 28 - Disposizioni per incentivare l'ospitalità in Trentino dei residenti trentini

Art. 29 - Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002)

Art. 30 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

Art. 31 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019)

Art. 32 - Integrazione dell'articolo 32 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)

Sezione VIII - Disposizioni in materia di beni pubblici

Art. 33 - Integrazioni dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

Sezione IX - Disposizioni in materia di energia, ambiente e territorio

Art. 34 - Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

Art. 35 - Integrazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

Art. 36 - Accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese

Art. 37 - Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo ai titoli a derivare acqua pubblica

Art. 38 - Modificazione dell'articolo 42 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), relativa alle misure di accelerazione nel rilascio dei titoli edilizi

Sezione X - Disposizioni in materia di contabilità

Art. 39 - Concessione di crediti a Trentino sviluppo s.p.a.

Art. 40 - Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di fidejussioni

Art. 41 - Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

Art. 42 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Capo II - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 43 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 44 - Entrata in vigore

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2020 e pluriennale 2020 - 2022 (articolo 41)

Tabella B - Riferimento delle spese (articolo 41)

Tabella C - Copertura degli oneri (articolo 41)

Tabella D - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 42)

Capo I

Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione

Sezione I

Disposizioni in materia di enti locali

Art. 1

Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserita la seguente:

"b bis) i fabbricati classificati nella categoria catastale D/2 e quelli iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale, agriturismo, struttura ricettiva all'aperto, ostello per la gioventù, rifugio alpino ed escursionistico, affittacamere, casa e appartamento per vacanze, bed and breakfast, esercizio rurale, case per ferie e albergo diffuso. La deduzione è applicata per il solo periodo d'imposta 2020 ed esclusivamente ai fabbricati per i quali coincidono il soggetto passivo e il gestore dell'attività in essi esercitata; a tal fine il soggetto passivo deve presentare entro il 31 agosto 2020 una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione dei fabbricati, l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti da questa lettera e l'indicazione dei mesi di possesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 18.01 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. L'articolo 24 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 24 ter

Finanziamento di progetti sperimentali per lo sviluppo delle zone montane

1. Per favorire la coesione territoriale la Giunta provinciale può realizzare e può promuovere la realizzazione da parte di enti locali o enti gestori del patrimonio di uso civico di progetti sperimentali di sviluppo delle zone montane, compresi progetti sperimentali da attuare anche tramite i lavori socialmente utili finalizzati alla continuità dei servizi a favore dei territori interessati. A tal fine la Giunta provinciale individua i criteri per la definizione delle aree in cui svolgere l'attività sperimentale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2. Per promuovere la valorizzazione turistica delle zone montane individuate ai sensi del comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sul fondo previsto dall'articolo 16, comma 3 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), gli enti locali e gli enti gestori del patrimonio di uso civico per la realizzazione di interventi di progettazione volti alla valorizzazione e allo sviluppo turistico. In quanto compatibili si applicano i criteri previsti da quest'ultimo articolo."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 09.02 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale).

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, relativo al personale degli enti locali

1. Al comma 8 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce le modalità e i termini del concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, prevista dall'articolo 8, comma 1 bis, della legge provinciale n. 27 del 2010, e comunque non oltre il 30 giugno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";
- b) le parole: "Successivamente alla data individuata con la predetta deliberazione o, in caso di mancata intesa, al 30 giugno 2020, il comune che non ha certificato la propria condizione in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di qualificazione della spesa definito per il 2019 non può procedere a nuove assunzioni fino alla certificazione stessa." sono soppresse.

2. Nel comma 9 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "fino alla data individuata dall'intesa prevista dall'articolo 8, comma 3.2., della legge provinciale n. 27 del 2010," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

Art. 4

Disposizioni transitorie per le comunità

1. In vista di un intervento legislativo di riforma generale dei capi V e V bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), non sono indette le elezioni ai sensi dell'articolo 17 quater della legge provinciale n. 3 del 2006 e, entro quindici giorni dallo svolgimento del turno elettorale generale 2020 per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali, la Giunta provinciale nomina un commissario per ogni comunità, da individuare nella figura del presidente della comunità uscente o, in caso di impossibilità, in un componente del comitato esecutivo. Fino alla nomina del commissario gli organi delle comunità proseguono nell'esercizio dell'ordinaria amministrazione.

2. La durata dell'incarico dei commissari è fissato in sei mesi a far data dalla delibera che li ha nominati, salvo motivata proroga per un periodo massimo di ulteriori tre mesi.

3. Il commissario esercita le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità; i relativi poteri sono specificati nella delibera di nomina, escludendo comunque qualsiasi competenza in materia di pianificazione urbanistica.

4. Al commissario spetta una indennità di carica, posta a carico della comunità, definita dalla Giunta provinciale e determinata in relazione a quella spettante, per legge regionale, al presidente della relativa comunità.

5. Per quanto non previsto da quest'articolo vale il rinvio alle leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni previsto dall'articolo 14, comma 7, della legge provinciale n. 3 del 2006.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono le comunità con i propri bilanci.

Sezione II

Disposizioni in materia di organizzazione e personale

Art. 5

Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modificazioni di disposizioni connesse

1. A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata l'assunzione di personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente. Eventuali quote di spesa non utilizzate in un anno si sommano a quelle dell'anno di riferimento. Alle assunzioni si procede imputando la relativa spesa in proporzione alle mensilità retributive ricadenti nell'anno di riferimento. L'eventuale eccedenza di spesa a regime, che non può essere superiore al 20 per cento del limite di spesa, è compensata a carico delle facoltà di assunzione nell'anno immediatamente successivo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021:

- a) nel comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, le parole: "Per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 la Provincia può procedere ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio; la spesa annua per queste assunzioni non può essere maggiore di un quinto del costo complessivo del personale

cessato nel medesimo anno, comprensivo dei risparmi non utilizzati derivanti da cessazioni dal servizio a decorrere dall'anno 2014; non è computata in questo limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti e dalle assunzioni effettuate per la copertura degli incarichi di strutture dirigenziali, uffici o incarichi speciali rappresentati nell'atto organizzativo." sono soppresse;

- b) nel comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: "La Giunta provinciale fissa le modalità di applicazione di questo comma e individua le figure e i profili professionali da assumere presso la Provincia; inoltre impartisce agli enti indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 direttive per la quantificazione delle assunzioni e delle dotazioni di personale a tempo indeterminato ferma restando la proroga della validità delle graduatorie in essere, derivanti da procedure selettive o concorsuali interne, fino al 31 dicembre 2015." sono soppresse;
- c) i commi 5 e 5 bis dell'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono abrogati;
- d) nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, le parole: "A partire dall'anno 2017, per garantire i livelli minimi di efficienza dei servizi essenziali e dei servizi di presidio ambientale e del territorio, come definiti dalla Giunta provinciale, per far fronte ad altre esigenze e necessità funzionali individuate dalla Giunta, la Provincia è autorizzata a procedere ad assunzioni aggiuntive rispetto a quelle già consentite entro un tetto massimo di spesa pari al 2,2 per cento del limite di spesa definito ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 il tetto massimo di spesa è pari al 3 per cento." sono soppresse.

3. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio sui capitoli di spesa del personale.

Art. 6

Disposizioni straordinarie in materia di limite di spesa per il personale scolastico

1. Per garantire la ripresa delle attività didattiche dell'anno scolastico 2020-2021 nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata una spesa sul bilancio degli esercizi finanziari 2020 e 2021 per il personale appartenente al comparto scuola rispettivamente di 8.848.000 e di 18.752.000 euro, nell'ambito delle unità di voto 04.01 (Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica) e 04.02 (Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 7

Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, relativo al superamento del precariato

1. All'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alinea del comma 1 le parole: "nel triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";
- b) nella lettera c) del comma 1 le parole: "alla data di entrata in vigore di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2020";
- c) alla fine del comma 10 sono inserite le parole: "In via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, il personale del comma 2 cui si applica il riferimento temporale previsto dal comma 1 può rientrare nella riserva di posti."

Art. 8

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Nel comma 1 bis dell'articolo 28 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: "comprovata qualificazione professionale" sono inserite le seguenti: "non rinvenibile nell'amministrazione".

2. Nel comma 1 dell'articolo 38 ter della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: "in uffici" sono inserite le seguenti: "e in unità di missione semplici, anche per le attività rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese legali, per gli enti strumentali della Provincia individuati dalla Giunta provinciale".

3. All'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 quater le parole: "Nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale la Giunta provinciale stabilisce la percentuale massima di personale con riferimento ai posti vacanti da assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo del 3 per cento del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio il 31 dicembre 2017, e il numero massimo di personale in comando" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale definisce per il periodo di vigenza del piano triennale dei fabbisogni il numero di personale da assumere con contratto a tempo determinato per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali, comunque nei limiti del 3 per cento della dotazione complessiva di personale risultante al 1° gennaio di ogni anno, e il numero massimo di personale in comando, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1";

b) nel comma 2 le parole: "Nell'ambito della dotazione complessiva stabilita ai sensi del comma 1 bis la Giunta provinciale determina la distribuzione di personale fra le diverse qualifiche e categorie, livelli e aree professionali, in relazione a compiti e attività omogenei a più figure professionali" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto della dotazione complessiva e del limite di spesa del personale di cui ai commi 1 e 1 bis, la distribuzione del personale fra le diverse qualifiche e categorie è funzionale ai compiti e alle attività da realizzare secondo quanto previsto da questa legge".

4. L'articolo 38 ter della legge provinciale sul personale della Provincia 1997, come modificato dal comma 2, si applica dal 1° gennaio 2021 con il limite di spesa dell'anno di riferimento.

5. Dall'applicazione dei commi 2 e 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio sui capitoli di spesa del personale.

Art. 9

Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo alla fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale n. 2 del 2009 è abrogata.

Art. 10

Abrogazione della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 (Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987)

1. La legge provinciale n. 2 del 1988 e l'articolo 12 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Sezione III
Disposizioni in materia di istruzione e cultura

Art. 11

Integrazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Dopo l'articolo 98 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

"Sezione II bis
Ispettore scolastico".

2. Dopo l'articolo 98 bis, nella sezione II bis del capo I del titolo VI della legge provinciale sulla scuola 2006, è inserito il seguente:

"Art. 98 ter
Ispettore scolastico

1. L'ispettore scolastico opera quale dirigente presso il dipartimento competente in materia di istruzione a supporto del sistema educativo provinciale, collaborando con il dipartimento e svolgendo in particolare attività di:

- a) elaborazione di progetti per attuare gli obiettivi delle politiche scolastiche e formative;
- b) studio, ricerca e consulenza, in particolare sui progetti di sperimentazione;
- c) promozione di iniziative innovative, previste dall'articolo 57, ed elaborazione di progetti nell'ambito dell'innovazione scolastica;
- d) assistenza tecnico-didattica e consulenza in merito all'elaborazione dei piani di studio provinciali, di sussidi didattici e di tecnologie educative;
- e) formazione in servizio del personale del sistema educativo provinciale, in collaborazione con IPRASE;
- f) ispezione e controllo, su richiesta delle strutture del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, nelle scuole dell'infanzia provinciali e negli altri enti del sistema educativo provinciale;
- g) vigilanza e assistenza agli esami nella scuola secondaria di primo grado e di secondo grado;
- h) collaborazione con gli ispettori statali e internazionali competenti in materia di istruzione e formazione.

2. Il reclutamento degli ispettori scolastici è effettuato mediante concorso selettivo per titoli ed esami o mediante corso-concorso.

3. Alle procedure previste dal comma 2 è ammesso il personale dirigente delle istituzioni scolastiche e formative statali o provinciali e il personale docente in servizio a tempo indeterminato, in possesso di diploma di laurea, che ha maturato almeno sette anni di servizio effettivo, anche a tempo determinato, nelle scuole statali o provinciali. A queste procedure si applica, per quanto compatibile, la disciplina per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento.

4. Il contratto collettivo del comparto scuola definisce il trattamento economico con riferimento a quello previsto per la dirigenza della Provincia, disciplinata dall'articolo 17 della legge sul personale della Provincia 1997, tenuto conto dell'incarico conferito."

3. La procedura concorsuale prevista dall'articolo 98 ter, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come inserito dal comma 2 del presente articolo, è indetta in modo da procedere alle relative assunzioni a decorrere dall'anno scolastico 2021-2022.

4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 300.000 euro per l'anno 2022 sull'unità di voto 04.02 (Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria).

Art. 12

Disposizioni transitorie in materia di coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia

1. In attesa dell'indizione della procedura concorsuale per l'assunzione dei coordinatori pedagogici previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977), e in considerazione delle difficoltà di indire tale procedura a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, per lo svolgimento delle funzioni affidate al coordinatore pedagogico può essere preposto temporaneamente al circolo di coordinamento, per vacanza o assenza del titolare, personale insegnante della scuola dell'infanzia provinciale in servizio a tempo indeterminato e in possesso del diploma di laurea previsto per l'accesso alla qualifica di coordinatore pedagogico, nonché di comprovata esperienza professionale, anche maturata in precedenti incarichi di temporanea preposizione. La Provincia definisce criteri e modalità per l'individuazione di questo personale. Al personale preposto spetta il trattamento economico definito dalla contrattazione collettiva provinciale di lavoro.

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio sui capitoli di spesa del personale del comparto scuola.

Art. 13

Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativo alla contabilità economico-patrimoniale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1 Il comma 3 bis dell'articolo 38 della legge provinciale n. 18 del 2015 è sostituito dal seguente:

"3 bis. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Gli enti che optano per questa facoltà allegano al rendiconto una situazione patrimoniale redatta secondo lo schema previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e con le modalità semplificate definite in attuazione dell'articolo 15 quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la riduzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

Art. 14

(articolo stralciato ai sensi dell'art. 124, comma 3 del regolamento interno)

Art. 15

Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), in materia di manifestazioni ed eventi

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

"2 bis. Per le iniziative, eventi e manifestazioni le cui domande sono state già ammesse a finanziamento, anche nel caso di riprogrammazione, la Provincia, nei limiti del contributo già concesso, può considerare tra le spese ammissibili anche quelle sostenute per garantire l'applicazione dei protocolli per il contenimento della diffusione del COVID-19, ancorché già sostenute alla data di entrata in vigore di questo comma."

Sezione IV
Disposizioni in materia di salute e politiche sociali

Art. 16

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è abrogato.

2. All'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Registri di rilevanza provinciale";

b) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

c) la lettera e) del comma 5 bis è sostituita dalla seguente:

"e) registro delle biopsie renali, dell'insufficienza renale cronica, del trattamento sostitutivo dialitico e dei trapianti;"

3. Il comma 5 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

"5. Il direttore generale è nominato dalla Giunta provinciale. A tal fine la Provincia rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione dell'interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico a direttore generale previsti dalla normativa statale; l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla nomina a direttore generale."

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"5 bis. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione provinciale nominata dalla Giunta provinciale, secondo modalità e criteri definiti dalla stessa, composta da esperti che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e siano in possesso di comprovata professionalità e competenza richieste in relazione all'incarico, di cui uno designato dall'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La commissione propone al Presidente della Provincia una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire."

5. Il comma 5 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

"5. Il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore per l'integrazione socio-sanitaria sono nominati dal direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza, attingendo agli elenchi provinciali degli idonei, costituiti dalla Provincia previo avviso pubblico di selezione, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta provinciale. A tale fine la Giunta provinciale nomina una commissione composta da esperti che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e siano in possesso di comprovata professionalità e competenza richieste in relazione all'incarico oggetto della selezione. Gli elenchi provinciali sono aggiornati con cadenza biennale."

6. Il comma 7 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

"7. Si applicano al direttore sanitario, al direttore amministrativo e al direttore per l'integrazione socio-sanitaria le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico previsti dalla normativa statale; l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente

dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla loro nomina."

7. Nel comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "Il direttore generale nomina, per ogni articolazione organizzativa fondamentale, un direttore in possesso dei requisiti previsti all'articolo 28, comma 5, lettere a) e c). Con riferimento al requisito previsto dall'articolo 28, comma 5, lettera b), è richiesta un'esperienza di direzione di durata almeno triennale." sono sostituite dai seguenti: "Il direttore generale nomina, per ogni articolazione organizzativa fondamentale, un direttore in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea; esperienza almeno triennale di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media grande dimensione, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti l'attivazione delle procedure per la nomina; assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa statale vigente. L'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla nomina."

8. Dopo la lettera k) del comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserita la seguente:

"k bis) monitoraggio dello stato di salute della popolazione."

9. Nel comma 6 quater dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "al 31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2020".

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 si provvede con le modalità indicate dalla tabella B.

Art. 17

Integrazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Nell'ambito delle azioni del distretto famiglia per lo sport la Provincia riconosce un contributo alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose. Il contributo è concesso ed erogato alle famiglie beneficiarie dai distretti famiglia per il tramite delle comunità e dei comuni competenti per territorio o da altri enti delegati, oppure dai comuni non appartenenti ad alcun distretto che aderiscono all'iniziativa, anche con ricorso alle carte destinate all'acquisto di determinate tipologie di beni previste dall'articolo 28 (Assegno unico provinciale), comma 4, della legge provinciale n. 20 del 2016.

1 ter. La Provincia ripartisce a favore degli enti indicati nel comma 1 le risorse finalizzate all'intervento in parola nei limiti degli stanziamenti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questa misura. Alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose è riconosciuto il contributo per ogni figlio minorenni."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie).

Art. 18

Integrazione dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo all'assegno unico provinciale

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 è inserito il seguente:

"4 bis. La Provincia può erogare una parte della quota dell'assegno unico provinciale prevista per il soddisfacimento di bisogni generali della vita attraverso carte destinate all'acquisto di determinate tipologie di beni, in alternativa all'erogazione diretta in forma monetaria, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4. Per prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento è fatto divieto di utilizzare la carta per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. La carta acquisti è utilizzata presso esercizi commerciali con sede operativa in provincia, convenzionati con la Provincia. La gestione del servizio della carta acquisti può essere affidato a una società strumentale prevista dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate dalla tabella B.

Sezione V

Disposizioni in materia di edilizia abitativa e agevolata

Art. 19

Misure per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

1. Per riqualificare il patrimonio immobiliare esistente e favorire la ripresa del settore edilizio la Provincia può concedere anche alternativamente, a coloro che realizzano interventi di recupero e di riqualificazione energetica di:

- a) unità immobiliari: contributi per la durata di dieci anni sulle rate di ammortamento dei finanziamenti contratti con gli istituti di credito convenzionati per anticipare l'importo della detrazione d'imposta prevista dalle disposizioni statali per le spese sostenute; i contributi sono concessi nella misura del 100 per cento del tasso d'interesse applicato sull'importo anticipato ai sensi dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata), comma 9, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1;
- b) unità abitative: contributi in conto capitale fino al 30 per cento dell'importo pari alla differenza tra la spesa sostenuta e il limite massimo di spesa su cui è possibile usufruire della relativa agevolazione fiscale ai sensi della normativa statale vigente, a prescindere dalla detrazione effettivamente spettante al richiedente.

2. Il richiedente può chiedere i contributi previsti dal comma 1 anche per le spese fatturate a partire dal 1° gennaio dell'anno di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, compresi i requisiti e le condizioni per l'accesso ai contributi, le tipologie di unità immobiliare per le quali il contributo è concesso, le modalità e le condizioni di convenzionamento delle banche e i criteri per la definizione del tasso d'interesse applicato, i criteri per la determinazione dell'importo massimo che può essere anticipato per il contributo previsto dal comma 1, lettera a), e il limite massimo della spesa ammessa per il contributo previsto dal comma 1, lettera b).

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a), si provvede con le modalità indicate dalla tabella B.

5. Per i fini del comma 1, lettera b), con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 08.02 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Art. 20

Contributi per la costruzione della prima casa di abitazione

1. Per favorire la realizzazione di immobili con impatto ambientale limitato la Provincia può concedere contributi in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ammessa, per la costruzione della prima casa di abitazione, se l'intervento determina il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Il contributo può essere concesso anche per la costruzione della prima casa di abitazione come edificio in legno certificato architettura comfort ambiente (ARCA) o equivalenti.

2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale definisce le disposizioni necessarie per l'attuazione di quest'articolo, e in particolare:

- a) i requisiti e le eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione al contributo;
- b) il limite massimo di spesa ammessa e la tipologia delle spese oggetto di contributo;
- c) gli eventuali vincoli a carico del beneficiario del contributo;
- d) le modalità e le condizioni per l'erogazione del contributo;
- e) l'eventuale divieto di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla Provincia o dallo Stato per le spese ammesse a finanziamento;
- f) i casi e i criteri di rideterminazione o di decadenza dal contributo.

3. Il contributo è concesso anche per gli interventi per i quali è stato acquisito il titolo edilizio abilitativo prima della data di entrata in vigore di questa legge, purché la data di inizio dei lavori indicata nella relativa comunicazione sia successiva al 1° luglio 2020. Non è ammessa a contributo la costruzione di alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 08.02 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Art. 21

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa"

1. Nell'alea del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: "seguenti requisiti" sono inserite le seguenti: "alla data di presentazione della domanda".

2. Il comma 15 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 è abrogato.

Sezione VI

Disposizioni in materia di contratti pubblici

Art. 22

(articolo stralciato ai sensi dell'art. 124, comma 3 del regolamento interno)

Art. 23

Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), in materia di contratti pubblici

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020, dopo le parole "la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)" sono inserite le seguenti: ", nei casi previsti dal medesimo articolo".

2. Nel comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "a criteri di valutazione di natura discrezionale solo" sono sostituite dalle seguenti: "a criteri di valutazione di natura qualitativa".

3. Nel comma 5 bis dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "Le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare criteri diversi da quelli del comma 3, anche di natura discrezionale." sono soppresse.

4. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 è abrogato.

Art. 24

(articolo stralciato ai sensi dell'art. 124, comma 3 del regolamento interno)

Sezione VII

Disposizioni in materia di sviluppo economico, di artigianato, di commercio, di turismo e di agricoltura

Art. 25

Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di contributi

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "Il contributo è concesso in compensazione fiscale a valere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Il contributo è concesso anche in compensazione fiscale a valere dall'anno 2021".

Art. 26

Misure per investimenti delle imprese

1. Al fine di rilanciare le attività economiche a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19 la Provincia sostiene i piccoli e medi operatori economici operanti in provincia di Trento mediante misure dirette all'acquisizione di fabbricati da destinare alla propria attività economica con le modalità previste dall'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2020. Le misure sono attuate entro l'anno 2021.

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e artigianato).

Art. 27

Contributi in favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione estiva 2020

1. La Provincia può concedere contributi nei confronti degli operatori economici che assumono nella stagione estiva 2020 un numero di dipendenti adeguato rispetto a quello dei dipendenti assunti nell'anno 2019, nonostante gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati:

- a) i criteri di individuazione degli operatori economici che beneficiano del contributo previsto da quest'articolo;
- b) la misura del contributo;
- c) i criteri, le condizioni e le modalità di concessione, il criterio di adeguatezza previsto dal comma 1 e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

3. La misura prevista da quest'articolo può essere concessa nel rispetto delle tipologie, dei limiti e delle condizioni della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue successive modificazioni.

4. Per i fini di cui quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 12 milioni di euro per gli anni 2020 sull'unità di voto 15.03 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione).

Art. 28

Disposizioni per incentivare l'ospitalità in Trentino dei residenti trentini

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle vacanze in Trentino da parte dei residenti in provincia e sostenere la ripresa del comparto turistico locale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Provincia può concedere un incentivo per la vacanza ai residenti che soggiornano presso strutture ricettive dal 1° luglio 2020 fino al 30 novembre 2020, attraverso la riduzione del costo della vacanza, secondo le modalità previste da quest'articolo.

2. Ai residenti nella provincia che soggiornano dal 1° luglio 2020 fino al 30 novembre 2020 in una struttura ricettiva trentina è riconosciuta la seguente agevolazione:

- a) 50 euro a persona pagante, nel caso di pernottamento di almeno tre notti;
- b) 100 euro a persona pagante, nel caso di pernottamento di almeno sette notti.

3. Le strutture ricettive a cui si applica quest'articolo sono: gli esercizi alberghieri, gli esercizi di affittacamere, gli esercizi rurali, i bed and breakfast, le case e gli appartamenti per vacanze, gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, gli alberghi diffusi, le strutture ricettive all'aperto, gli esercizi agrituristici, i rifugi alpini ed escursionistici.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite i criteri, modalità e le condizioni per l'attuazione di quest'articolo, con particolare riferimento alla documentazione da presentare per la concessione del contributo, anche per il periodo precedente alla data di approvazione della deliberazione.

5. Per i fini di cui quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 07.01 (Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo).

Art. 29

Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002)

1. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo la parola: "imprenditore" sono inserite le seguenti: "o di collaboratore familiare".

Art. 30

Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sul commercio 2010, dopo le parole: "esercizio dell'attività commerciale" sono inserite le seguenti: ", compresa quella del commercio su aree pubbliche,".

2. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sul commercio 2010 è abrogato.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore di questo comma definisce con deliberazione i criteri per il rilascio delle concessioni relative ai posteggi per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche e la relativa decorrenza. Le concessioni sono assegnate tramite procedure pubbliche di selezione e i criteri sono orientati a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nei confronti dei diversi potenziali candidati."

4. Il comma 1 dell'articolo 76 della legge provinciale sul commercio 2010 è abrogato.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 76 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:

"1 bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni relative al commercio al dettaglio su aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2020 sono prorogate fino alla data stabilita dalla deliberazione prevista dall'articolo 16, comma 2 bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024."

Art. 31

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 è sostituito dal seguente:

"4. Per qualificare l'offerta agrituristica trentina la Giunta provinciale promuove il marchio di qualità agrituristica, da assegnare alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia."

2. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 è abrogato.

Art. 32

Integrazione dell'articolo 32 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)

1. Nel comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale n. 9 del 2007, dopo le parole: "comunque non superiore a un anno," sono inserite le seguenti: "salvo proroghe fino a un massimo di cinque anni,".

Sezione VIII

Disposizioni in materia di beni pubblici

Art. 33

Integrazioni dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 38 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono inserite le parole: "Se è effettuata nei confronti di soggetti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per la cessione gratuita è considerato sufficiente il motivo di pubblico interesse del soggetto beneficiario; quest'interesse può essere perseguito anche mediante la concessione del bene a terzi."

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 38 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono inserite le parole: "L'autorizzazione può essere contestuale alla cessione gratuita effettuata ai sensi del comma 1 se l'interesse pubblico perseguito dal soggetto beneficiario è realizzato mediante la permuta totale o parziale dei beni acquisiti ai sensi del medesimo comma."

Sezione IX

Disposizioni in materia di energia, ambiente e territorio

Art. 34

Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

"3 ter. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione del COVID-19, i termini per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsti dal comma 3 bis sono prorogati di dodici mesi."

Art. 35

Integrazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Per favorire la riduzione delle ripercussioni negative sull'ambiente e in particolare sul patrimonio culturale e paesaggistico derivanti dalla presenza di discariche nel territorio e per promuovere i principi dell'economia circolare, in attuazione della direttiva europea (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, il piano provinciale di gestione dei rifiuti o i relativi piani stralcio possono individuare, nell'ambito dei criteri localizzativi stabiliti dal comma 1, fasce di salvaguardia delle invariante disciplinate dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5.

1 ter. Per garantire adeguata tutela paesaggistica e ambientale alle aree agricole di pregio, disciplinate dall'articolo 38 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale n. 5 del 2008, non possono essere localizzate discariche di competenza provinciale a distanza inferiore a trecento metri dal perimetro di queste aree."

2. Nel comma 1 dell'articolo 97 quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, dopo le parole: "dell'articolo 64, comma 2 bis, provvede ad aggiornare" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 65, commi 1 bis e 1 ter,".

Art. 36

Accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese

1. Per favorire la definizione delle modalità di soddisfacimento dei fabbisogni idrici essenziali della regione Lombardia per l'anno in corso e fino all'inizio dei lavori per la messa in sicurezza delle opere di regolazione del Lago d'Idro e, comunque, non oltre la scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico afferente la gestione degli invasi sul fiume Chiese, la Provincia può promuovere la definizione di un accordo, ai sensi dell'articolo 36 delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), con la Regione Lombardia e il concessionario per regolare:

- a) la fornitura, fino alla data prevista dall'accordo, di quantitativi d'acqua aggiuntivi rispetto a quelli dovuti in base al "Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese - edizione 21 Marzo 2002" e a quelli dovuti, nelle more della messa in sicurezza delle opere di regolazione, in base al "Protocollo operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago d'Idro in attuazione dei punti 12) e 13) della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 1710 del 3 luglio 2008";
- b) le modalità di svasso e reinvaso dei quantitativi d'acqua aggiuntivi;
- c) i criteri per il calcolo della compensazione economica dovuta al concessionario, prevedendo in particolare i limiti massimi e il termine ultimo per la corresponsione;
- d) le modalità di corresponsione della compensazione economica dovuta al

concessionario.

2. La compensazione economica prevista dal comma 1 può essere corrisposta dalla Provincia se entro il 31 dicembre 2020 è concluso un accordo di programma con la Regione Lombardia avente ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, interventi o altre attività di interesse comune sul territorio provinciale nel quale si prevede che la Regione Lombardia concorra al loro finanziamento in misura non inferiore alla compensazione, fissando inoltre un termine massimo entro il quale dev'essere avviata la realizzazione delle opere, degli interventi o delle altre attività individuati. Se l'accordo non è sottoscritto entro quest'ultimo termine la compensazione economica può essere comunque corrisposta dalla Provincia a fronte del versamento anticipato da parte della Regione Lombardia, secondo le modalità stabilite nell'accordo ai sensi del comma 1, lettera d).

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa 335.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sull'unità di voto 09.04 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato).

Art. 37

Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo ai titoli a derivare acqua pubblica

1. Nel comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 10 del 1998 le parole: "scade il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "scade il 31 dicembre 2023, oppure, se relativo a derivazioni di portata non superiore a 0,5 litri al secondo, il 31 dicembre 2026".

Art. 38

Modificazione dell'articolo 42 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), relativa alle misure di accelerazione nel rilascio dei titoli edilizi

1. Nel comma 8 dell'articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "Quando la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) dev'essere presentata" sono sostituite dalle seguenti: "Quando la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e la comunicazione al comune ai sensi dell'articolo 78, comma 3 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 devono essere presentate".

2. **(comma stralciato ai sensi dell'art. 124, comma 3 del regolamento interno)**

Sezione X

Disposizioni in materia di contabilità

Art. 39

Concessione di crediti a Trentino sviluppo s.p.a.

1. La scadenza del rimborso del finanziamento soci a Trentino sviluppo s.p.a. previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, dall'articolo 8 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, e dall'articolo 5, comma 2, della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9, è posticipata al 31 dicembre 2025.

2. Il rimborso è effettuato a decorrere dal 2022 in rate costanti.

Art. 40

Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di fidejussioni

1. Nel comma 1 dell'articolo 64 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "200 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "220 milioni di euro".

Art. 41

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nelle tabelle B e C.

Art. 42

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella D.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella D.

Capo II

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 43

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2020 - 2022, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022".

2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2020: in termini di competenza +135.799.528,65 euro, in termini di cassa +1.207.873.847,95 euro;
- b) anno 2021: in termini di competenza -147.433.358,31 euro;
- c) anno 2022: in termini di competenza -12.655.196,11 euro.

3. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022", previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022.

4. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019. Le differenze fra l'ammontare dei residui risultanti dal rendiconto 2019 e l'ammontare dei residui presunti indicati nel bilancio di previsione 2020 sono riportate nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022".

Art. 44

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella A

*Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale
2020 e pluriennale 2020 - 2022 (articolo 41)*

(testo allegato che si compone di 7 pagine)

Tabella B
Riferimento delle spese (articolo 41)

disposizione	descrizione	capitolo	missione-programma	modalità autorizzativa della spesa
16, commi 5 e 6	Commissione per l'individuazione dei candidati per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari	905-400-004	01.11	stabilità
18	Carta acquisti per beneficiari dell'assegno unico provinciale	402601	12.05	stabilità
19, comma 1, lettera a)	Contributi sugli interessi dei finanziamenti contratti con gli istituti di credito per interventi di recupero e di riqualificazione energetica	655620-2020 655620-2021	08.02	stabilità

Tabella C
Copertura degli oneri (articolo 41)

(in migliaia di euro)

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>				
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	237.561	75.789	53.844	65.044
Articolo 41 - Nuove autorizzazioni di spesa (vedi totale 1 della tabella A)	237.561	75.789	53.844	65.044
TOTALE DEGLI ONERI DA COPRIRE	237.561	75.789	53.844	65.044
2. <u>Mezzi di copertura:</u>				
QUOTA RIDUZIONI DI SPESE	24.330	75.789	53.844	13.146
Articolo 41 - Riduzioni autorizzazioni di spesa (vedi totale 2 della tabella A)	24.330	75.789	53.844	13.146
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	125.076	0	0	51.898
QUOTA AVANZO DI CONSUNTIVO	10.724			
CESSAZIONE DI SPESE AUTORIZZATE CON BILANCIO	77.431			
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	237.561	75.789	53.844	65.044

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del bilancio pluriennale della Provincia

Tabella D

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 42)

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma capitolo di bilancio anno di imputazione
1	Determinazione del dirigente dell'avvocatura n. 90 di data 29 ottobre 2019, modificata con determinazione n. 107 di data 16 dicembre 2019	Spese di giudizio	1.750,94	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali Capitolo 151750-001 Esercizio 2019
2	Determinazione del dirigente dell'avvocatura n. 91 di data 29 ottobre 2019, modificata con determinazione n. 108 di data 16 dicembre 2019	Spese di giudizio	2.188,68	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali Capitolo 151750-001 Esercizio 2019
3	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 700 di data 13 dicembre 2019	Contratto di locazione	24.209,34	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo 151950 Esercizio 2019
4	Determinazione del dirigente del servizio attività culturali n. 249 di data 17 dicembre 2019	Servizio di catalogazione	67.803,73	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Capitolo 352000-002 Esercizio 2019
5	Determinazione del dirigente del servizio lavoro n. 463 di data 19 dicembre 2019	Spese di causa	646,14	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali Capitolo 151750-001 Esercizio 2019
6	Determinazione del dirigente del servizio lavoro n. 465 di data 20 dicembre 2019	Spese di causa	3.164,3	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali Capitolo 151750-001 Esercizio 2019
7	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 92 di data 10 febbraio 2020	Contratto di locazione	122,64	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo 151950 Esercizio 2020
8	Determinazione del dirigente del servizio prevenzione rischi e centrale unica d'emergenza n. 52 di data 13 febbraio 2020	Servizio di pulizia con pozzetti autobotte	2.013	Missione 11 - Soccorso civile Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali Capitolo 807920-002 Esercizio 2020

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma capitolo di bilancio anno di imputazione
9	Determinazione del dirigente dell'avvocatura n. 9 di data 12 marzo 2020, modificata con determinazione n. 20 di data 29 aprile 2020	Spese di causa	7.295,6	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali Capitolo 151750-001 Esercizio 2020
10	Determinazione del dirigente del servizio politiche sociali n. 72 di data 10 aprile 2020	Servizio di manutenzione	206,18	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Capitolo 40230-003 Esercizio 2020
11	Determinazione del dirigente del servizio sviluppo sostenibile e aree protette n. 43 di data 20 maggio 2020	Servizio disinfezione zanzare	183	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Capitolo 806400-002 Esercizio 2020
12	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 66 di data 22 maggio 2020	Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2.533,74	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743053 Anno di imputazione 2020
13	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 70 di data 25 maggio 2020	Manutenzione straordinaria delle strade	14.812,17	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743050-001 Anno di imputazione 2020
14	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 71 di data 25 maggio 2020	Fornitura energia elettrica presso gallerie e impianti tecnologici	198.769,64	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741053 Anno di imputazione 2020
15	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 73 di data 25 maggio 2020	Manutenzione straordinaria delle strade	45.895,23	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743050-001 Anno di imputazione 2020
16	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 77 di data 27 maggio 2020	Manutenzione ordinaria delle strade	43.741,66	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741052 Anno di imputazione 2020
			335,5	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma capitolo di bilancio anno di imputazione
				infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741050 Anno di imputazione 2019
17	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 79 di data 27 maggio 2020	Lavori di somma urgenza per il rifacimento del muro di sostegno	38.160,77	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743050-004 Anno di imputazione 2020 FPV 2019
18	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 85 di data 8 giugno 2020	Fornitura di carburanti	8.144,53	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741052 Anno di imputazione 2020
19	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 86 di data 8 giugno 2020	Manutenzione straordinaria delle strade	92.554,77	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743050-001 Anno di imputazione 2020
20	Determinazione del dirigente dell'Agenzia per la natalità, la famiglia e le politiche giovanili n. 167 di data 10 giugno 2020, modificata con determinazione n. 177 di data 29 giugno 2020	Fornitura di espositori per documentazione	976	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 8 - Cooperazione e associazionismo Capitolo di bilancio 904102 Anno di imputazione 2020
21	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 57 di data 17 giugno 2020	Lavori di messa in sicurezza	557.220,28	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743150 Anno di imputazione 2020
22	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 58 di data 17 giugno 2020	Servizio stampa documentazione tecnica	12.053,6	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 408500 Anno di imputazione 2020
23	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 59 di data 17 giugno 2020	Lavori per sottopasso ciclopeditonale	640,5	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743150 Anno di imputazione 2020
24	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale risorse idriche ed energia n. 23 di data 24 giugno 2020	Intervento formativo	366	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività Programma 1 - Industria, PMI e Artigianato Capitolo di bilancio 617625-002 Anno di imputazione 2020
25	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale risorse idriche ed energia n. 24 di data	Intervento di digitalizzazione	26.173,88	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma capitolo di bilancio anno di imputazione
	25 giugno 2020			Programma 4 - Servizio idrico integrato Capitolo di bilancio 808905 Anno di imputazione 2020